

Camera dei Deputati

II Commissione Giustizia

Audizione informale del 18 maggio 2023

ooo ooo ooo

Sintesi dell'intervento e rassegna ragionata della giurisprudenza di legittimità

in tema di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) e traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Onorevole Presidente,

Onorevoli Commissari,

desidero rappresentare, sin d'ora, che il contributo che riterrei di offrire all'Onorevole Commissione sarà una sintesi di taglio pratico, in ragione della professione da me svolta, ma anche alla luce della conoscenza, da parte dell'On. Commissione, dell'evoluzione normativa che ha caratterizzato nel tempo sia la serie di modifiche al delitto di abuso d'ufficio sia l'introduzione della più recente fattispecie di traffico di influenze illecite.

Esporrò, pertanto, i brevi concetti che seguono non dalla prospettiva del legista, né da quella dell'operatore della giustizia (magistratura, avvocatura, dottrina), ma dal lato, più attendista, dell'individuo comune, tenuto a osservare, e prima ancora a conoscere e comprendere, le leggi dello Stato e tra esse, dovendovi prestare particolare attenzione, quelle penali incriminatrici per le quali vige l'inescusabilità connessa alla cosiddetta *ignorantia iuris* (irrilevante in caso di violazione di precetti e sanzioni).

Abuso d'ufficio.

La rassegna di giurisprudenza di legittimità proposta qui di seguito in lettura all'On. Commissione ha lo scopo di far emergere quanto le difficoltà applicative che hanno accompagnato i diversi testi del delitto di abuso d'ufficio nel corso del tempo, non siano del tutto cessate né che la vigente nuova disposizione abbia smesso di suscitare ambiguità interpretative e contrasti tra le Sezioni della Corte Suprema di cassazione.

Sul piano storico occorre prendere atto di una differenza: mentre il delitto di abuso d'ufficio era già preveduto nel codice penale del 1930 come disposizione normativa residuale di chiusura (il principio di tassatività era privo all'epoca di ancora costituzionale), quello di traffico di influenze illecite è apparso nel *corpus* del codice appena una decina di anni fa, in occasione del primo intervento legislativo in materia di prevenzione della corruzione (è, peraltro, dibattuto che si tratti di fattispecie in continuità con il previgente reato di millantato credito).

Essendo molto più antico l'abuso d'ufficio, una prima riflessione, di carattere generale, riguarda il **concetto di etica pubblica** e il suo perimetro spesso condizionato dal diritto penale:

nel corso del tempo, e della sua applicazione, il delitto di **abuso d'ufficio** è, di fatto, divenuto un **esempio di etica pubblica condizionata dal diritto penale** (la Pubblica Amministrazione e in generale la collettività hanno subito le conseguenze delle paure dei pubblici funzionari di fronte all'adozione dei provvedimenti esplicativi dei propri poteri).

Una seconda riflessione riguarda, invece, il contesto nel quale l'abuso d'ufficio ha potuto trovare applicazione rivelando, proprio a causa della debolezza strutturale e dell'equivocità descrittiva della norma, un'ambigua **natura strumentale**, spesso usata in funzione di **morale di sostituzione**: anzitutto, i livelli dell'Amministrazione che ne sono colpiti (con un coinvolgimento preponderante dei funzionari degli **Enti locali**, ossia delle istituzioni in rapporto più diretto con i cittadini); inoltre, ad è ciò che più dovrebbe preoccupare, **l'abuso d'ufficio si è rivelato l'arma più malevola in mano all'oppositore o avversario dentro i consessi istituzionali**: molti hanno avuto facile gioco nell'usarla, forti di una presunta neutralità del reato che, grazie alla sua generica formulazione, **ha trasformato in strumento politico la segnalazione giudiziaria** di un qualsivoglia labiale sconfinamento o eccesso di potere pubblico sospettato nel pubblico agente, generando una miriade di procedimenti penali infondati.

Se vi è una ragione per la quale l'art. 323 c.p. debba essere abrogato è per scongiurarne l'uso strumentale - e di conseguenza, il blocco dell'azione amministrativa - in mano a chi in luogo del confronto sul piano politico ricorra a quello, più sconvolgente e insieme demotivante, del grimaldello giudiziario, realmente capace di condizionare non solo le sorti delle persone coinvolte ma anche di intere comunità.

Gli esempi sono tanti e variegati: dalle segnalazioni sugli appalti pubblici, per presunti frazionamenti o per le proroghe dei relativi contratti in scadenza, all'adozione di provvedimenti urgenti e agli interventi in materie sensibili come i sussidi di povertà, l'edilizia, l'ambiente: sono tutti casi in cui posso personalmente testimoniare che **l'Amministratore onesto, raggiunto dalle contestazioni penali, perde fiducia, entusiasmo, ritmo nell'azione pubblica e spesso anche vigore fisico e psichico, dovendosi occupare della deriva patologica del proprio impegno pubblico e sociale: il procedimento penale.**

Si è detto da più parti che alle contestazioni di abuso d'ufficio abbia fatto ricorso strumentale la **Magistratura**. Non ritengo di condividere questa impostazione e - fatto salvo il biasimo per certe isolate stasi di procedimenti infondati definibili anzitempo - mi permetto, invece, di sollecitare gli On. Deputati della Commissione Giustizia alla riflessione su quello che appare più come un *commodus discessus* deresponsabilizzante.

Se, infatti, la Magistratura, e intendo non solo quella inquirente ma anche quella giudicante, ha applicato, interpretandola nelle variegate forme espressive che conosciamo, una disposizione più volte modificata a causa delle consapute ambiguità, lo ha dovuto fare, anzitutto, per effetto dell'esistenza della disposizione stessa nel sistema penale sostanziale e processuale: *hoc iure utimur!*

Mi permetto, perciò, di rilevare che è - ed è sempre stato - nel potere del Parlamento di lasciarla o di espungerla e, in questa seconda prospettiva, non per suggellare il principio secondo il quale la Magistratura non abbia titolo per verificare eventuali illeciti penali nella

Pubblica Amministrazione o condotte devianti nell'azione amministrativa, ma perché, banalmente, **la disposizione sull'abuso d'ufficio è inutile o, meglio, disutile**, e perciò dannosa (è questa la vera accezione di reato di danno!).

E ciò per due ordini di ragioni.

In primo luogo, **"abuso d'ufficio" è un elementare sintagma rappresentativo della base minima di condotta del pubblico funzionario contraria ai doveri d'ufficio**: questi, infatti, è costantemente tenuto ad adempiere a tali doveri e a non abusarne, sicché, ogni condotta che esondi rispetto a quegli stessi doveri è certamente e strettamente un "abuso".

Non per questo, però, la risposta sanzionatoria deve essere necessariamente il ricorso alle disposizioni di *extrema ratio*, ossia quelle più gravi in assoluto perché ritenute le sole idonee a reprimere la condotta antigiuridica: esistono già, infatti, specifiche disposizioni contenenti **illeciti di natura amministrativa e disciplinare** (le cui previsioni dettagliate sono disciplinate, tra le altre fonti, nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62), nonché per **responsabilità erariale** in caso di danni allo Stato e agli Enti pubblici.

In secondo luogo, come risulta anche nella parte preambolare delle proposte di legge A.C. 399, A.C. 645, A.C. 654 e A.C. 716, **il delitto di abuso d'ufficio non ha mai avuto fortuna processuale**, contandosi pochissime condanne e una serie imponente di proscioglimenti processuali o archiviazioni. E, allora, o per tale specifico delitto l'Autorità giudiziaria inquirente è sempre stata incapace di svolgere efficacemente le attività investigative e requirenti (ma è quasi imbarazzante anche solo pensarlo) oppure, ed è più probabile che la verità sia questa, **è il delitto in sé a risentire di un vizio congenito**, che non è soltanto quello dell'insufficiente determinatezza e atipicità, ma, più plausibilmente, **dell'erroneo contesto in cui è rifluito, quello penale, di extrema ratio, cui è così tanto estraneo da essere repulsivo a qualsiasi rimedio interpretativo o novellatore**, quantunque si ricorra a innesti curativi per consentirne la tenuta in vita.

L'abuso d'ufficio, presente in alcuni ordinamenti penali stranieri, si porrebbe, quindi, nel nostro, alla stregua di una forzatura destinata a non smettere di confliggere con i principi costituzionali.

Le **disposizioni penali incriminatrici** non sono soltanto precetti sanzionatori da osservarsi obbligatoriamente: debbono essere, soprattutto, disposizioni **chiare, accessibili e comprensibili** a chiunque (ancorché si tratti di reati propri) e, soprattutto, **inequivoche**, per dar modo a chi abbia a trovarsi in situazioni di fatto a esse sovrapponibili sul piano delle responsabilità, di operare una scelta consapevole sulla strada da seguire, sia in un senso, sia nell'altro.

La legge incriminatrice deve permettere al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio di conoscere *in apicibus* e inequivocabilmente quali elementi della condotta possano costituire atti contrari al rispetto dei doveri d'ufficio, dimodoché, alla lettura del precetto penale, non possa residuare il dubbio se l'azione che intendano porre in essere sia lecita o illecita.

Se così fosse - e l'abuso d'ufficio ha dimostrato siffatta inaccettabile ambiguità - la norma penale incriminatrice non solo attenterebbe ai principi costituzionali di legalità e uguaglianza, ma violerebbe direttamente e concretamente i diritti umani fondamentali protetti dall'art. 2 Cost.

Massime della Corte Suprema di cassazione

Il nuovo ambito di applicazione dell'abuso d'ufficio: contrasti tra le Sezioni.

Sez. 6, Sentenza n. 28402 del 10/06/2022 - Ud. (dep. 19/07/2022) Rv. 283359 - 01

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: VILLONI ORLANDO. Relatore: VILLONI ORLANDO. Imputato: BOBBIO LUIGI. P.M. VENEGONI ANDREA. (Diff.) Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 13/04/2021

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 056 ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO - Modifiche introdotte dal d.-l. n. 76 del 2020 - Violazione di norme regolamentari, generali e astratte e dell'art. 97 Cost. - *Abolitio criminis* - Sussistenza - Ragioni.

In tema di abuso di ufficio, la modifica introdotta con l'art. 23 d.-l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha ristretto l'**ambito applicativo** dell'art. 323 cod. pen., determinando l'*abolitio criminis* delle condotte, antecedenti all'entrata in vigore della riforma, realizzate mediante **violazione di norme generali e astratte dalle quali non siano ricavabili regole di comportamento specifiche ed espresse, o che comunque lascino residuare margini di discrezionalità**, sicché **deve escludersi che integri il reato la sola violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, comma 3, Cost.**

Sez. 6, Sentenza n. 23794 del 7/4/2022 - Ud. (dep. 20/06/2022) Rv. 283285 - 01

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: CALVANESE ERSILIA. Relatore: CALVANESE ERSILIA. Imputato: GRAZIANI GIUSEPPE GIACOMO. P.M. LETTIERI NICOLA. (Parz. Diff.) Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 10/02/2021

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 056 ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO - Modifiche introdotte dal d.-l. n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020 - Effetti - *Abolitio criminis* parziale - Sussistenza - Violazione di generici obblighi comportamentali ex art. 13 d.P.R. n. 3 del 1957 o, comunque, dei principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost. - Configurabilità del reato - Esclusione - Ragioni.

In tema di abuso di ufficio, la modifica introdotta con l'art. 23 d.-l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha ristretto l'ambito applicativo dell'art. 323 cod. pen., con conseguente *abolitio criminis* in relazione alle condotte antecedenti all'entrata in vigore della riforma, realizzate mediante violazione di norme generali e astratte dalle quali non siano ricavabili regole di condotta specifiche ed espresse o che comunque lascino residuare margini di discrezionalità, sicché **deve escludersi che integri il reato la violazione di generici obblighi comportamentali sanciti, nei confronti dei pubblici impiegati, dall'art. 13 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3**, e comunque l'inosservanza di norme di principio quale l'art. 97 Cost.

Sez. 1, Sentenza n. 2080 del 6/12/2021 - Cc. (dep. 18/01/2022) Rv. 282720 - 01

Presidente: ZAZA CARLO. Estensore: SANTALUCIA GIUSEPPE. Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE. Imputato: VEZZOLA EMANUELE. P.M. BALDI FULVIO. (Diff.) Rigetta, GIP TRIBUNALE BRESCIA, 12/05/2021

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 056 ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO - Abuso d'ufficio - Modifiche introdotte dal d.-l. n. 76 del 2020 - Violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost. - *Abolitio criminis* - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di abuso di ufficio, **la modifica** introdotta con l'art. 23 del d.-l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha ristretto l'ambito applicativo dell'art. 323 cod. pen., **non ha determinato l'abolitio criminis delle condotte realizzate mediante violazione dell'art. 97 Cost.**, nella parte in cui è vietata l'attuazione di intenti discriminatori o ritorsivi, quale connotato dell'**imparzialità nell'esercizio delle pubbliche funzioni, trattandosi di principio costituzionale di portata immediatamente precettiva, che non necessita di alcun adattamento o specificazione**. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di rigetto *in executivis* della richiesta di revoca della sentenza di condanna di un sindaco per il mancato rinnovo dell'incarico di un funzionario comunale, per fini ritorsivi e discriminatori).

Sez. 6, Sentenza n. 33240 del 16/02/2021 - Ud. (dep. 08/09/2021) Rv. 281843 - 01

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: SILVESTRI PIETRO. Relatore: SILVESTRI PIETRO. Imputato: DEL PRINCIPE PATRIZIA. P.M. LORI PERLA. (Conf.) Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO L'AQUILA, 25/06/2020

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 056 ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI

UFFICIO - Nuova formulazione dell'art. 323 ad opera del d.-l. n. 76 del 2020, convertito con mod. dalla legge n. 120 del 2020 - Rilevanza delle norme regolamentari - Condizioni.

In tema di abuso di ufficio, anche a seguito della riformulazione dell'art. 323 cod. pen. ad opera dell'art. 23, d.-l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, **la violazione di norme contenute in regolamenti può rilevare ai fini della integrazione del reato** nel caso in cui esse, operando quali norme interposte, si risolvano nella specificazione tecnica di un precetto comportamentale già compiutamente definito nella norma primaria e purché questa sia conforme ai canoni della tipicità e tassatività propri del precetto penale.

Le sentenze nei confronti dei Sindaci e degli Amministratori dei Comuni.

Sez. 5, Sentenza n. 36001 del 24/06/2022 - Ud. (dep. 23/09/2022) Rv. 283674 - 01

Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Estensore: PISTORELLI LUCA. Relatore: PISTORELLI LUCA. Imputato: MONTALTO COSIMO. P.M. VENEGONI ANDREA. (Diff.) Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 12/11/2020

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 056 ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO - Nuova formulazione dell'art. 323 cod. pen. - Vizio di incompetenza funzionale - Rilevanza - Condizioni.

In tema di abuso di ufficio per violazione di legge, nonostante l'*abolitio criminis* di cui all'art. 23 d.-l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, persiste la **rilevanza penale delle condotte viziate da incompetenza cd. relativa**, ove il potere di adottare l'atto emesso dall'agente sia attribuito ad altro soggetto, in maniera specifica e cogente, da norme di legge o da atti aventi forza di legge. (Fattispecie relativa ad atto di ricognizione di debito emesso dal sindaco di un comune, in violazione di quanto prescritto dagli artt. 50 e 107 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

I comportamenti sanzionati: a) l'esercizio del pubblico potere.

Sez. 6, Sentenza n. 14721 del 17/02/2022 - Ud. (dep. 14/04/2022) Rv. 283150 - 01

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: CALVANESE ERSILIA. Relatore: CALVANESE ERSILIA. Imputato: RAPONI GIANNI. P.M. MOROSINI PIERGIORGIO. (Conf.) Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 13/10/2020

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 056 ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO - Elemento materiale - Atto d'ufficio - Riconducibilità alla sfera delle funzioni -

Necessità - Rapporto di occasionalità con le funzioni medesime - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

Ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo del reato di abuso d'ufficio, è **necessario che la condotta sia realizzata attraverso l'esercizio del potere pubblico attribuito al soggetto agente**, configurando i comportamenti non correlati all'attività funzionale, o meramente occasionati da essa, una mera violazione del dovere di correttezza, non rilevante ai sensi dell'art. 323 cod. pen. anche se in contrasto di interessi con l'attività istituzionale. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del reato nei confronti di un consigliere comunale che aveva assunto un incarico professionale di consulenza presso l'azienda municipalizzata di raccolta dei rifiuti nel medesimo comune, in violazione del divieto posto dall'art. 78, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

b) La violazione di specifiche regole di condotta.

Sez. 6, Sentenza n. 31873 del 17/09/2020 - Ud. (dep. 12/11/2020) Rv. 279889 - 01

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: CALVANESE ERSILIA. Relatore: CALVANESE ERSILIA. Imputato: PIERI CLAUDIO. P.M. ANGELILLIS CIRO. (Parz. Diff.) Dichiarata inammissibile, CORTE APPELLO FIRENZE, 07/03/2019

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 056 ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO - Titolo abilitativo edilizio rilasciato senza il rispetto del piano regolatore generale - Violazione di specifiche regole di condotta previste dalla legge - Nuova formulazione dell'art. 323 cod. pen. ad opera dell'art. 16 del d.-l. n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020 - Reato - Sussistenza - Ragioni.

In tema di abuso di ufficio, il rilascio del titolo abilitativo edilizio avvenuto senza il rispetto del piano regolatore generale o degli altri strumenti urbanistici integra la **violazione di specifiche regole di condotta** previste dalla legge, così come richiesto dalla nuova formulazione dell'art. 323 cod. pen. ad opera dell'art. 16 del d.-l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, atteso che l'art. 12, comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 prescrive espressamente che il permesso di costruire, per essere legittimo, deve conformarsi agli strumenti urbanistici ed il successivo art. 13 detta la **specifico disciplina urbanistica che il direttore del settore è tenuto ad osservare**.

c) Le condotte vincolate e la discrezionalità amministrativa.

Sez. F, Sentenza n. 42640 del 17/08/2021 - Ud. (dep. 22/11/2021) Rv. 282268 - 01

Presidente: LAPALORCIA GRAZIA. Estensore: RICCIARELLI MASSIMO. Relatore: RICCIARELLI MASSIMO. Imputato: AMATO ALFONSO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.) Rigetta, CORTE APPELLO SALERNO, 15/01/2021

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 056 ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO - Nuova formulazione dell'art. 323 ad opera del d.l. n. 76 del 2020 - Norma attributiva del potere amministrativo - Individuazione dei presupposti - Discrezionalità amministrativa - Esclusione - Fattispecie.

In tema di abuso d'ufficio, **l'esercizio di un potere richiede l'individuazione di una specifica norma che ne individui i presupposti, rispetto ai quali non sussiste alcun profilo di discrezionalità amministrativa che, invece, può riguardare le modalità con le quali quel determinato potere venga esercitato.** (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato di abuso d'ufficio, anche nella formulazione conseguente alla modifica apportata con d.l. n. 76 del 2020, nel caso di esercizio da parte di un Sindaco del potere di requisizione, pur in assenza del presupposto della "grave necessità pubblica", ritenendo che l'interpretazione di tale locuzione non attenga alla **discrezionalità amministrativa**).

Sez. 3, Sentenza n. 26834 dell'8/09/2020 - Cc. (dep. 28/09/2020) Rv. 280266 - 01

Presidente: LIBERATI GIOVANNI. Estensore: GAI EMANUELA. Relatore: GAI EMANUELA. Imputato: BARLETTA GIUSEPPE. P.M. BALDI FULVIO. (Conf.) Rigesta, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 24/09/2019

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 056 ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO - Permesso di costruire non conforme agli strumenti urbanistici - Violazione di legge - Individuazione - Nuova formulazione dell'art. 323 cod. pen. ad opera dell'art. 23 d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con mod. dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 - Reato - Configurabilità - Ragioni - Fattispecie.

Il **rilascio di un permesso a costruire illegittimo** perché non conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, secondo quanto prescritto dagli artt. 12 e 13 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, integra il requisito della "**violazione di legge**" rilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 323 cod. pen. nella nuova formulazione ad opera dall'art. 23 d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con modifiche dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, **non residuando margini di discrezionalità amministrativa.** (Fattispecie relativa al rilascio di permessi a costruire in assenza di adeguamento del piano particolareggiato, divenuto inefficace per decorso del termine di decadenza).

Sez. 6, Sentenza n. 8057 del 28/01/2021 - Ud. (dep. 01/03/2021) Rv. 280965 - 01

Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE. Estensore: APRILE ERCOLE. Relatore: APRILE ERCOLE. Imputato: ASOLE FRANCESCO. P.M. SENATORE VINCENZO. (Conf.) Rigesta, CORTE APPELLO SEZ.DIST. SASSARI, 09/06/2020

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 056 ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO - Modifiche introdotte dal d.-l. n. 76 del 2020 - Violazione di specifiche regole di condotta - Margine di discrezionalità - Rilevanza - Condizioni.

E' configurabile il delitto di abuso di ufficio di cui all'art. 323 cod. pen., come modificato dal d.-l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, non solo quando la violazione di una specifica regola di condotta è connessa all'esercizio di un potere previsto già in origine come vincolato dal legislatore, ma anche **nei casi in cui l'inosservanza della regola di condotta sia collegata allo svolgimento di un potere che, astrattamente previsto come discrezionale, sia divenuto in concreto vincolato per le scelte fatte dal pubblico agente prima dell'adozione dell'atto in cui si sostanzia l'abuso di ufficio.**

d) L'abuso d'ufficio integrato mediante condotte omissive.

Sez. 3, Sentenza n. 30586 dell'8/06/2022 - Ud. (dep. 3/8/2022) Rv. 283588 - 01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: DI STASI ANTONELLA. Relatore: DI STASI ANTONELLA. Imputato: AVELLONE PAOLA. P.M. SECCIA DOMENICO. (Parz. Diff.) Rigesta, CORTE APPELLO PALERMO, 18/05/2021

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 056 ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO - Inosservanza del dovere di vigilanza, da parte del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, sull'attività urbanistico-edilizia - Violazione di specifiche regole di condotta previste dalla legge - Nuova formulazione dell'art. 323 cod. pen. ad opera dell'art. 16 d.-l. n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020 - Reato - Sussistenza - Ragioni.

In tema di abuso di ufficio, integra la violazione di specifiche regole di condotta previste dalla legge, come richiesto dalla nuova formulazione dell'art. 323, cod. pen. ad opera dell'art. 16 d.-l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, **l'inosservanza, da parte del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, del dovere di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia**, in quanto l'art. 27 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ne impone l'osservanza onde assicurare la conformità dell'anzidetta attività alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità fissate nei titoli abilitativi.

Sez. 6, Sentenza n. 1606 dell'11/11/2021 - Ud. (dep. 17/1/2022) Rv. 282663 - 01

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: CAPOZZI ANGELO. Relatore: CAPOZZI ANGELO. Imputato: IOVINE SABATINO. P.M. MOLINO PIETRO. (Diff.) Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 24/09/2020

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 056 ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO - Responsabile unico del procedimento - Autorizzazione al subappalto - Omessa vigilanza sulla esistenza di conflitto di interessi tra società assegnataria e subappaltatrice - Reato di abuso di ufficio - Configurabilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

Non è configurabile il delitto di abuso di ufficio di cui all'art. 323 cod. pen., come modificato dal d.-l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, **nel caso in cui il responsabile unico del procedimento autorizzi il subappalto dei lavori omettendo di vigilare sull'esistenza di un conflitto di interessi tra l'affidatario delle opere e la società subappaltatrice**, conseguente all'assetto societario di quest'ultima, atteso che, da un lato, né l'art. 10, comma 2, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 né l'art. 10, comma 1, lett. r), d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 prevedono detta verifica tra i compiti del responsabile del procedimento e, dall'altro, alcun onere di comunicazione alla stazione appaltante è espressamente previsto al riguardo a carico della ditta appaltatrice. (Fattispecie antecedente l'entrata in vigore del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

Il profilo del vantaggio.

Sez. 3, Sentenza n. 18985 del 03/03/2022 - Ud. (dep. 13/5/2022) Rv. 283231 - 01

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: GAI EMANUELA. Relatore: GAI EMANUELA. Imputato: GROSSO DAVID. P.M. GUERRA MARIAEMANUELA. (Diff.) Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 23/02/2021

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 056 ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO - Vantaggio patrimoniale - Nozione - Fattispecie.

In tema di abuso di ufficio, il **vantaggio patrimoniale**, considerato tra gli elementi essenziali della fattispecie di cui all'art. 323 cod. pen., deve determinare di per sé un **beneficio economicamente apprezzabile**, nel senso che deve avere un connotato di intrinseca patrimonialità oppure deve derivare dalla creazione di una condizione più favorevole sotto il profilo economico, non potendosi considerare sufficiente il determinarsi di una situazione valutabile economicamente solo in maniera indiretta o potenziale. (Fattispecie di annullamento senza rinvio ex art. 620 lett. l) cod. proc. pen. di sentenza di condanna di un agente penitenziario che, in violazione delle disposizioni di legge disciplinanti la materia, aveva introdotto in carcere un telefono cellulare e ne aveva consentito l'uso a un detenuto per l'effettuazione di una comunicazione, a fronte della mancata indicazione, nel risparmio del costo della telefonata, di un vantaggio economicamente apprezzabile).

Abuso d'ufficio e intercettazioni telefoniche.

Sez. 6, Sentenza n. 36420 del 19/1/2021 - Cc. (dep. 7/10/2021) Rv. 281989 - 01

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: GIORDANO EMILIA ANNA. Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA. Imputato: MAZZONE NICOLA. P.M. ORSI LUIGI. (Conf.)
Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' MILANO, 05/10/2020

673 PROVE - 107 utilizzazione - IN GENERE - PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE - Intercettazioni - Autorizzazione concessa in relazione al reato di corruzione - Successiva emersione di fatti di abuso d'ufficio - Utilizzabilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di **intercettazioni telefoniche**, la verifica dei **presupposti di legittimità** va effettuata con riguardo alla qualificazione del reato per il quale, in concreto, si dispone di indizi idonei al momento dell'autorizzazione, sicché, ove *ab origine* il reato astrattamente configurabile non era tra quelli contemplati dall'art. 266 cod. proc. pen., le intercettazioni sono inutilizzabili pur se formalmente disposte per un titolo di reato che le consentiva. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto **inutilizzabili le intercettazioni inizialmente disposte in relazione al reato di corruzione e poi utilizzate con riguardo al reato di abuso d'ufficio**, sul presupposto che quest'ultima era l'unica fattispecie concretamente configurabile sulla base degli elementi disponibili fin dal momento in cui l'autorizzazione era stata disposta).

Traffico di influenze illecite

Quanto al reato di traffico di influenze illecite, la giurisprudenza ha circoscritto la **rilevanza penale della condotta alle sole ipotesi di intermediazione avente carattere illecito**. In altre parole, ove la finalità dei contatti sia illecita, ma il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio non ne siano a conoscenza, dovrebbe essere integrato il reato previsto dall'art. 346-bis c.p. Se, viceversa, anche il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio siano consapevoli dell'opera di mediazione illecita e questa sia finalizzata alla compravendita delle funzioni pubbliche, saremmo in presenza del delitto di corruzione.

La disposizione è destinata, in ogni caso, a sortire applicazioni confuse o quantomeno ambigue.

Tra le singole Sezioni della Corte di cassazione sono già sorti **contrastanti sulla continuità normativa tra l'abrogato millantato credito e la nuova fattispecie**.

Chi la afferma ritiene che nella disposizione che prevede il traffico di influenze illecite sia confluita la condotta di chi vantando la propria influenza presso un pubblico funzionario si faccia dare denaro o altre utilità con il pretesto di doverlo retribuire.

Chi la nega, invece, circoscrive il traffico di influenze illecite alle sole ipotesi in cui il rapporto tra il mediatore e il pubblico agente sia effettivamente esistente o, quanto meno,

potenzialmente suscettibile di instaurarsi, potendosi solo in tal caso realizzare un *vulnus* agli interessi pubblici teleologicamente tutelati dalla norma incriminatrice del traffico di influenze.

Maggiori criticità applicative potrebbero emergere dal **rapporto tra i delitti di traffico di influenze illecite e corruzione** ove all'opera di intermediazione illecita non sia estraneo il pubblico funzionario: in tal caso, essendo la prima fattispecie prodromica della seconda, l'inutilità dell'applicazione del reato previsto dall'art. 346-bis c.p. emergerebbe dalla rilevanza della diversa fattispecie di corruzione, anche solo eventualmente limitata allo stadio del tentativo.

E' prevedibile che in tutti i casi nei quali all'intervento penale consegua l'effetto dell'anticipazione della soglia di punibilità delle condotte, si corra il rischio di svuotare di contenuto applicativo disposizioni dotate di precetti (e sanzioni) certi e tipizzati (per esempio, consumazione del delitto di traffico di influenze anziché tentata corruzione).

Ad avviso di chi scrive, occorrerebbe rivedere la disciplina del traffico di influenze dopo la conclusione dell'*iter* relativo alle **proposte di legge**, oggi all'esame delle Commissioni Affari costituzionali e Lavoro, **finalizzate a regolamentare l'attività di rappresentanza di interessi**, più comunemente conosciuta *lobbying*, su cui grava un pregiudizio storico e ideologico che ha condizionato la disciplina penale degli illeciti integrabili in tale contesto: solo attraverso una regolamentazione della materia potrà essere più agevole disciplinare anche le condotte devianti o deontologicamente scorrette.

Massime della Corte Suprema di cassazione

Sez. 6, Sentenza n. 32574 del 26/05/2022 - Ud. (dep. 05/09/2022) Rv. 283724 - 01

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA. Estensore: RICCIO STEFANIA. Relatore: RICCIO STEFANIA. Imputato: LUCCHESI ROBERTO. P.M. ANGELILLIS CIRO. (Diff.) Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO LECCE, 15/02/2021

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 017 MILLANTATO CREDITO REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO - Abrogazione dell'art. 346, comma secondo, cod. pen. - Nuova fattispecie di traffico di influenze illecite ex art. 346-bis cod. pen. - Continuità normativa - Sussistenza - Ragioni.

Sussiste **continuità normativa tra il reato di millantato credito** di cui all'art. 346, comma secondo, cod. pen. - formalmente abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 - **ed il reato di traffico di influenze illecite** di cui al novellato art. 346-bis cod. pen., atteso che, in quest'ultima fattispecie, risulta attualmente ricompresa la condotta di chi, vantando un'influenza, meramente asserita, presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, riceva o si faccia dare o promettere denaro o altra utilità col pretesto di dovere comprare il pubblico agente o di doverlo comunque remunerare.

Sez. 6, Sentenza n. 35581 del 12/5/2021 - Ud. (dep. 27/09/2021) Rv. 281996 - 01

Presidente: COSTANZO ANGELO. Estensore: ROSATI MARTINO. Relatore: ROSATI MARTINO. Imputato: GRASSO SANTO. P.M. MOLINO PIETRO. (Diff.) Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 22/01/2020

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 017 MILLANTATO CREDITO REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO - Abrogazione del reato di millantato credito - Nuova fattispecie di traffico di influenze illecite ex art. 346-bis cod. pen. - Continuità normativa - Sussistenza - Ragioni.

Sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito, formalmente abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), legge 9 gennaio 2019, n. 3, e **quello di traffico di influenze** di cui al novellato art. 346-bis cod. pen., atteso che in quest'ultima fattispecie risultano attualmente ricomprese le condotte di chi, vantando un'influenza, effettiva o meramente asserita, presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, si faccia dare denaro ovvero altra utilità quale prezzo della propria mediazione.

Sez. 6, Sentenza n. 1869 del 7/10/2020 - Ud. (dep. 18/01/2021) Rv. 280348 - 01

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA. Estensore: CAPOZZI ANGELO. Relatore: CAPOZZI ANGELO. Imputato: GANGI CLAUDIO. P.M. LORI PERLA. (Diff.) Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 08/03/2019

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 017 MILLANTATO CREDITO REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO - Abrogazione del reato di millantato credito previsto dall'art. 346, comma secondo, cod. pen. - Nuova fattispecie di traffico di influenze illecite ex art. 346-bis cod. pen. Continuità normativa - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

Sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito, formalmente abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, e **quello di traffico di influenze** di cui al novellato art. 346-bis cod. pen., atteso che in quest'ultima fattispecie risulta attualmente ricompresa anche la condotta di chi, vantando un'influenza, effettiva o meramente asserita, presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, si faccia dare denaro ovvero altra utilità per remunerare il pubblico agente. (In motivazione, la Corte ha ritenuto irrilevante la mancata riproposizione della dizione contenuta all'art. 346, comma secondo, cod. pen., lì dove si richiedeva che l'agente avesse ottenuto il vantaggio con il "pretesto" di dover remunerare il pubblico funzionario, atteso che, a seguito della novella, il delitto di cui all'art. 346-bis cod. pen. prescinde dalla reale esistenza delle relazioni vantate).

Sez. 6, Sentenza n. 23407 del 10/3/2022 - Ud. (dep. 15/06/2022) Rv. 283348 - 01

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: FERRARA ANTONIO. P.M. VENEGONI ANDREA. (Parz. Diff.) Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO L'AQUILA, 16/06/2021

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 017 MILLANTATO CREDITO - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO - Abrogazione del reato di millantato credito previsto nell'art. 346, comma secondo, cod. pen. - Nuova fattispecie di traffico di influenze illecite ex art. 346-bis cod. pen. - Continuità normativa - Insussistenza - Ragioni.

Non sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all'art. 346, comma secondo, cod. pen., abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), legge 9 gennaio 2019, n. 3, **e quello di traffico di influenze illecite** di cui al novellato art. 346-bis cod. pen., in quanto, in quest'ultima fattispecie, non risulta ricompresa la condotta di chi, mediante raggiri o artifici, riceve o si fa dare o promettere danaro o altra utilità col pretesto di dovere comprare il pubblico ufficiale o impiegato o doverlo, comunque, remunerare, condotta che integra, invece, il delitto di cui all'art. 640, comma primo, cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che la punibilità del privato si giustifica a condizione che il rapporto tra il mediatore ed il pubblico agente sia effettivamente esistente o, quanto meno, potenzialmente suscettibile di instaurarsi, posto che solo in tal caso si realizza un "vulnus" agli interessi pubblici teleologicamente tutelati dalla norma incriminatrice del traffico di influenze).

Sez. 6, Sentenza n. 28657 del 2/2/2021 - Ud. (dep. 22/7/2021) Rv. 281980 - 01

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: SILVESTRI PIETRO. Relatore: SILVESTRI PIETRO. Imputato: LEPORE GENNARO. P.M. ORSI LUIGI. (Parz. Diff.) Annulla con rinvio, CORTE APPELLO PERUGIA, 14/01/2020

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 017 MILLANTATO CREDITO REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO - Abrogazione del reato di millantato credito previsto nell'art. 346, comma secondo, cod. pen. - Nuova fattispecie di traffico di influenze illecite ex art. 346-bis cod. pen. - Continuità normativa - Insussistenza - Ragioni.

Non sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all'art. 346, comma secondo, cod. pen., abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), legge 9 gennaio 2019, n. 3, **e quello di traffico di influenze illecite** di cui al novellato art. 346-bis cod. pen., in quanto, in quest'ultima fattispecie, non risulta ricompresa la condotta di chi, mediante raggiri o artifici, riceve o si fa dare o promettere danaro o altra utilità col pretesto di dovere comprare il pubblico ufficiale o impiegato o doverlo, comunque, remunerare, condotta che integra, invece, il delitto di cui all'art. 640, comma primo, cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che la punibilità del privato si giustifica a condizione che il rapporto tra il mediatore ed il pubblico agente sia effettivamente esistente o, quanto meno, potenziale suscettibile di instaurarsi, posto che solo in tal caso il bene giuridico tutelato dalla norma viene leso, mentre, nel caso in cui il privato sia tratto in errore, si realizza esclusivamente un pregiudizio alla sua sfera patrimoniale).

Sez. 6, Sentenza n. 5221 del 18/9/2019 - Ud. (dep. 7/2/2020) Rv. 278451 - 01

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: COSTANTINI ANTONIO. Relatore: COSTANTINI ANTONIO. Imputato: IMPEDUGLIA NICOLA. P.M. CESQUI ELISABETTA. (Diff.) Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 01/03/2019

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 017 MILLANTATO CREDITO REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO - Abrogazione del reato di millantato credito previsto nell'art. 346, comma secondo, cod. pen. - Nuova fattispecie di traffico di influenze illecite ex art. 346-bis cod. pen. - Continuità normativa - Insussistenza - Ragioni.

Non sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all'art. 346, comma secondo, cod. pen., abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), legge 9 gennaio 2019, n. 3, **e quello di traffico di influenze illecite** di cui al novellato art. 346-bis cod. pen., in quanto in quest'ultima fattispecie non risulta ricompresa la condotta di chi, mediante raggiri o artifici, riceve o si fa dare o promettere danaro o altra utilità, col pretesto di dovere comprare il pubblico ufficiale o impiegato o doverlo comunque remunerare, condotta che integra, invece, il delitto di cui all'art. 640, comma primo, cod. pen.

Requisiti di illiceità della condotta.

Sez. 6, Sentenza n. 1182 del 14/10/2021 - Cc. (dep. 13/1/2022) Rv. 282453 - 01

Presidente: CRISCUOLO ANNA. Estensore: SILVESTRI PIETRO. Relatore: SILVESTRI PIETRO. Imputato: GUARNIERI DANIELA ROSSANA. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Parz. Diff.) Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' ROMA, 10/03/2021

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 001 IN GENERE - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IN GENERE - Traffico di influenze illecite - Mediazione onerosa - Illiceità della mediazione - Nozione.

In tema di traffico di influenze, la mediazione onerosa è illecita se l'accordo tra il committente ed il mediatore è finalizzato alla commissione di un illecito penale idoneo a produrre vantaggi indebiti al primo, **non assumendo rilievo l'illegittimità negoziale per difformità dal contratto tipico di mediazione ovvero il mero uso di una relazione personale, preesistente o potenziale, tra il mediatore ed il pubblico agente per il conseguimento di un fine lecito.**

Sez. 6, Sentenza n. 40518 dell'8/7/2021 - Ud. (dep. 9/11/2021) Rv. 282119 - 01

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: CALVANESE ERSILIA. Relatore: CALVANESE ERSILIA. Imputato: ALEMANNIO GIOVANNI. P.M. LORI PERLA. (Parz. Diff.) Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 23/10/2020

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 001 IN GENERE - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IN GENERE - Traffico di influenze illecite ex art. 346-bis cod. pen. - Illiceità della mediazione - Nozione.

In tema di traffico di influenze illecite, il reato non è integrato per effetto della mera intermediazione posta in essere mediante lo sfruttamento di relazioni con il pubblico agente, occorrendo che la mediazione possa qualificarsi come "illecita", tale dovendosi ritenere **l'intervento finalizzato alla commissione di un "fatto di reato" idoneo a produrre vantaggi per il privato committente.** (In motivazione, la Corte ha precisato che quando l'autore è un pubblico ufficiale, il carattere illecito della mediazione è insito nella stessa "vendita" della funzione per influenzare altri pubblici agenti, rappresentando un atto contrario ai doveri d'ufficio).

Traffico di influenze e corruzione.

Sez. 6, Sentenza n. 18125 del 22/10/2019 - Ud. (dep. 12/6/2020) Rv. 279555 - 08

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: DI STEFANO PIERLUIGI - SILVESTRI PIETRO - Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI - SILVESTRI PIETRO - Imputato: BOLLA CLAUDIO. P.M. DE MASELLIS M. - ORSI L. - BIRITTERI L. (Parz. Diff.) Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 11/09/2018

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 017 MILLANTATO CREDITO REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO - Delitto di traffico di influenze - Distinzione dalle fattispecie di corruzione - Destinazione del prezzo al solo mediatore - Necessità - Fattispecie.

Risponde di **concorso di persone in corruzione** propria, ai sensi degli artt. 110 e 319 cod. pen., e non di traffico di influenze illecite, ai sensi dell'art. 346-bis cod. pen., il **collaboratore di un pubblico ufficiale** che, dietro indebita promessa o corresponsione di una retribuzione da parte di un terzo, realizzi un'attività di collegamento tra questi ed il pubblico ufficiale funzionale all'accordo corruttivo, essendo in tal caso la retribuzione dell'agente causalmente orientata alla realizzazione dell'accordo stesso e non limitata soltanto a remunerare l'opera di mediazione compiuta da chi si attiva per promuovere un accordo corruttivo al quale resta estraneo.

Sez. 6, Sentenza n. 3606 del 20/10/2016 - Ud. (dep. 24/1/2017) Rv. 269348 - 01

Presidente: Paoloni G. Estensore: Corbo A. Relatore: Corbo A. Imputato: Bonanno, P.C. e altri. P.M. Marinelli F. (Parz. Diff.) (Annulla in parte senza rinvio, App. Messina, 26/05/2015)

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 063 CORRUZIONE - IN GENERE REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE - Attività di intermediazione diretta a realizzare il

collegamento tra corrotto e corruttore - Delitto di traffico di influenze illecite - Configurabilità
- Esclusione - Reato di corruzione - Sussistenza.

Risponde di **corruzione**, e non di traffico di influenze illecite, colui che pone in essere un'**attività di intermediazione finalizzata a realizzare il collegamento tra corruttore e corrotto**.

Sassari, 18 maggio 2023.

Con ossequio.

Ivano Iai

